

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione. Sede.

È costituita, con sede nel Comune di Bari, la Società cooperativa agricola denominata "**PUGLIAOLIVE**", di seguito denominata anche *Società o Cooperativa*. La Società è costituita per iniziativa dei produttori olivicoli italiani ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e del CAPO III del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e relativa normativa nazionale di attuazione (Organizzazioni di Produttori).

La Società è altresì regolata dalle norme del presente statuto e, per quanti ivi non espressamente previsto, dalle norme del Titolo VI del Libro V del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, c.c., si applicano alla Cooperativa le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, fino al raggiungimento di un numero di soci cooperatori pari a venti ovvero di un attivo di stato patrimoniale pari a Euro un milione.

La Società, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento dei criteri e dei requisiti di scambio mutualistico prevalente con i soci ai sensi degli artt. 2513 e 2514 del codice civile.

Con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale può essere disposto con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 2 - Durata - Adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2034 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, aderisce alla Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano Soc. Cons. a r.l., accettandone gli statuti ed i regolamenti, all'Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano s.cons. a r.l.

Art. 3 - Scopo Mutualistico

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, è quello proprio delle Organizzazioni dei Produttori agricoli, di cui al D.Lgs. 102/2005, e in particolare il coordinamento delle proprie rispettive attività e la gestione in forma associata di servizi finalizzati all'adattamento alle esigenze del mercato.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, ai fini del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori (di seguito OP) ha come oggetto la prestazione delle attività tipiche di un'Organizzazione di Produttori del settore olivicolo e quindi, in via principale, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli aderenti, in particolare la Cooperativa si propone di : 1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) promuovere la

concentrazione dell'offerta e favorire la commercializzazione della produzione degli associati anche attraverso la commercializzazione diretta; 3) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale stabilizzando i prezzi alla produzione; 4) promuovere ricerche su metodi di competitività economica, sull'andamento del mercato, su pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità; 5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 6) adottare per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE n. 178/2002; 7) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; 8) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo e/o dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale e consentite dalla legge, incluse in particolare:

- la conclusione di contratti inerenti la lavorazione e commercializzazione delle produzioni dei soci e in generale la fornitura di servizi anche di consulenza organizzativa e gestionale e di formazione;
- la realizzazione e partecipazione a sistemi di qualità e di tracciabilità;
- l'esecuzione di ricerche e analisi di mercato in Italia e all'estero;
- l'acquisizione di strutture, impianti e attrezzature anche mediante l'accesso a contributi pubblici e finanziamenti, mutui e leasing;
- la realizzazione di attività promozionali e pubblicitarie, anche attraverso l'utilizzo, l'acquisizione e/o la registrazione di marchi e segni distintivi nonché la partecipazione a fiere, congressi, mostre;
- la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni anche mediante impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi;
- la predisposizione e realizzazione di progetti e programmi operativi annuali e/o pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei soci e di enti pubblici e organismi di livello locale, nazionale o comunitario, anche allo scopo di agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e altre provvidenze.

La Cooperativa potrà in generale svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle Organizzazioni di Produttori agricoli dalla legislazione vigente, sussistendone i requisiti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie e concedere fidejussioni, avalli, pegni e altre garanzie nel rispetto della normativa vigente e per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico.

Potrà assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi, incluse le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese ed enti pubblici o privati, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, avvalendosi comunque di tutti gli

strumenti, rapporti e apporti previsti o ammessi dalla normativa in vigore. Al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, la società può predisporre programmi operativi, finanziati da appositi fondi costituiti ed alimentati dai contributi dei soci e/o di organismi comunitari e nazionali. Qualora la società aderisca ad una Associazione di Organizzazioni di Produttori (A.O.P.) può elaborare, presentare e attuare il programma operativo per il tramite dell'Associazione di Organizzazioni di Produttori (A.O.P.) di appartenenza, ovvero può affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa A.O.P..

TITOLO II

Soci

Art. 5 - Numero, requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge.

Possono essere soci i produttori agricoli persone fisiche o giuridiche che esercitano nel territorio della Repubblica Italiana l'attività di olivicoltori, frantoiani o imbottigliatori di olio extravergine di oliva, a condizione che non facciano parte di strutture associative con analogo scopo sociale e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo.

Possono essere ammessi soci non produttori entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea e senza la possibilità di assumere cariche sociali. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quella della Cooperativa.

I soci si impegnano ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa.

Non possono essere soci della Cooperativa persone fisiche o giuridiche che esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa o siano proprietari di partecipazioni o interessenze in imprese o società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, svolgano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati:

- se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;

b. attività svolta, qualifica di produttore agricolo con specificazione della

- località ove viene svolta l'attività olivicola e della consistenza aziendale, con impegno a comunicare alla Cooperativa tutti i relativi aggiornamenti;
- c. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;
- d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- e. per i soli soci produttori, dichiarazione, a pena di esclusione, di aver costituito e attivato il fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503 e del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
- f. dichiarazione di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa;
- g. dichiarazione di non far parte di altra Organizzazione di Produttori agricoli o di altra società del medesimo settore e territorio.
- se **persona giuridica** o altro ente ammissibile, oltre a quanto indicato nei precedenti punti c, d, e, f, g:
- h. denominazione, forma sociale, sede legale, oggetto sociale, codice fiscale, cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, ovvero visura camerale contenente le medesime informazioni;
- i. specificazione della deliberazione dell'organo sociale concernente la presentazione della domanda;
- l. qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda di ammissione di società o enti devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente dell'organo di controllo eventualmente nominato nonché estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente.

Tutti i soci sono vincolati alle previsioni contenute nel presente Statuto.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio d'amministrazione, valutati i requisiti richiesti, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della capitale sociale, eventualmente limitando o escludendo il diritto di opzione.

L'eventuale decisione di aumento del capitale sociale prevede l'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Il socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:

- a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
- b. versare l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, c.c., nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.

Il socio è tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi a cui partecipi;
- c. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso gli apporti di qualsiasi natura, deliberati con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;
- d. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
- e. ad applicare, nello svolgimento della propria attività produttiva, le regole approvate dalla Cooperativa nel perseguimento del proprio oggetto sociale;
- f. a mantenere il vincolo sociale per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

Ai fini del riconoscimento della OP sono previsti i seguenti ulteriori obblighi per i soci:

I) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

II) aderire, per quanto riguarda la produzione dell'olio ad una OP; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situata in aree geografiche distinte possono essere autorizzate ad aderire a più OP;

III) fornire le informazioni richieste a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;

IV) cedere e/o conferire, entro l'anno di regime così come definito nel decreto ministeriale, una quota non inferiore al 25% della propria produzione alla OP per la relativa commercializzazione, fatte salve le deroghe di cui al medesimo decreto.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dalla domanda di ammissione, regolarmente comunicato al registro delle imprese. Ogni variazione ha effetto nei rapporti fra le parti dalla ricezione di apposita comunicazione scritta da eseguirsi a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 9 - Versamenti annuali

Per favorire il conseguimento dell'oggetto sociale, i soci versano un contributo annuale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e destinato alla copertura dei costi generali di funzionamento e dei costi sostenuti per la fornitura di servizi a favore dei soci.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione, perdita della capacità di

agire e - se il socio è persona fisica - per morte o - se il socio è persona giuridica - per scioglimento o liquidazione volontaria.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto può recedere il socio che

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) non sia effettivamente in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici in corso si sciogliono con il decorso del termine di preavviso, fermo restando l'obbligo del socio di adempiere agli impegni assunti nei confronti della Cooperativa e al pagamento dei contributi maturati antecedentemente a tale data.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione dalla Cooperativa è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

- a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa o violi gli obblighi necessari al riconoscimento della stessa;
- b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, c.c.;
- c. non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti,
- d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- e. si trovi in stato di interdizione, inabilitazione condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- f. si trovi in stato di insolvenza risultante da dichiarazione di fallimento o assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Art. 13 - Morte del socio

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto alla successione. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori, e la Cooperativa consenta la divisione.

Le determinazioni in merito al paragrafo precedente sono adottate dall'Organo amministrativo con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 14 - Liquidazione della partecipazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti che non abbiano fatto domanda di subentro o non ne abbiano i requisiti, hanno il diritto esclusivamente ai dividendi e ristorni eventualmente maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende in nessun caso il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Nel caso in cui il socio sia escluso per violazione dei tassativi obblighi di cui al precedente articolo 8, indicati dalla normativa come necessari ai fini del riconoscimento della Cooperativa come OP, viene applicata una penale pari al valore della quota del socio che può essere compensata con il rispettivo valore da liquidare.

TITOLO III

Partecipazioni

Art. 15 - Partecipazioni sociali

I soci partecipano alla Società con una quota nominale minima di Euro 25,00 (euro venticinque/00) nel caso di socio singolo, titolare di azienda agricola; Euro 50,00 (euro cinquanta/00) nel caso di forma societaria; Euro 300,00 (euro trecento/00) nel caso di forma associata (cooperativa, consorzio, etc.).

La Cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il valore delle partecipazioni dagli stessi sottoscritte.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art.

2525 c.c.

Art. 16 - Vincoli alla circolazione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o ad altri soci senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione da quest'ultimo e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

TITOLO IV

Patrimonio sociale - Bilancio - Ristorni

Art. 17 - Patrimonio della Cooperativa

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b. dalla riserva legale indivisibile formata dal trenta per cento degli utili netti annuali e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori o non produttori;
- e. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1 c.c., è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le particolari esigenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 secondo le relative previsioni
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;
- e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- f. la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'Organo amministrativo e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione allo scambio mutualistico e quindi alla loro effettiva partecipazione ai programmi della Cooperativa.

TITOLO V

Organi della Cooperativa

Art. 20 - Organi della Cooperativa

Sono organi della Cooperativa:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio di amministrazione
- c. il Presidente della Cooperativa
- d. l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 21 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto e alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 22 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio di esercizio;
- b. nomina e revoca del Consiglio di amministrazione, nomina dell'Organo di controllo e del Presidente del Collegio sindacale se nominato;
- c. determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- d. azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e. approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci;
- f. costituzione di fondi di esercizio per lo svolgimento di programmi operativi e fissazione dei criteri di partecipazione dei soci;
- g. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. modificazioni dello Statuto;
- b. scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c. nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori.

Art. 23 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per le conseguenti determinazioni.

Essa è convocata dal Presidente comunque tutte le volte che l'Organo amministrativo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Organo di controllo, se nominato, o quando ne facciano richiesta almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In tal caso l'Organo amministrativo provvede senza indugio, e comunque entro venti giorni dalla richiesta; in mancanza, alla convocazione provvede l'Organo di controllo, se nominato.

La convocazione è effettuata a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso inviato ai soci ed all'organo di controllo a mezzo avviso scritto, telefax, e-mail ed ogni altra forma di comunicazione permessa dalle nuove tecnologie, che sia in grado di consentire la sicura ricezione della convocazione stessa a tutti gli associati almeno 6 (sei) giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere la sede sociale o altro luogo, purché in Italia, e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione viene altresì fissata l'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successiva di oltre trenta giorni.

In alternativa alle modalità di cui al precedente comma, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero su un quotidiano a diffusione regionale, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero mediante avviso esposto presso la sede legale della Cooperativa e presso tutte le eventuali sedi operative.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti effettivi dell'organo di controllo sono presenti

o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 24 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni prima della data della riunione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o alla partecipazione agli scambi mutualistici. I soci non produttori hanno diritto di voto entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea e senza la possibilità di assumere cariche sociali. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quella della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima purché siano presenti, direttamente o per delega, tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Il voto può essere dato per corrispondenza secondo quanto previsto dal Regolamento dei lavori assembleari predisposto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea.

I soci possono intervenire nell'Assemblea anche mediante collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche mediante l'invio e la ricezione di documenti;

- d. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi i componenti dell'Organo amministrativo e di controllo, se nominato, nonché i dipendenti della Cooperativa. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, da parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante non può farsi sostituire.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

I documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

Art. 26 - Assemblee separate

Qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., l'Organo amministrativo può convocare le Assemblee separate presso ogni provincia o presso la sede sociale in ragione delle diverse gestioni mutualistiche, ai fini dell'elezione dei delegati che andranno a costituire l'Assemblea generale.

Le modalità di convocazione delle Assemblee separate sono quelle previste per l'assemblea generale.

Le assemblee separate eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 50 voti espressi dai soci presenti o rappresentati in Assemblea. Se il numero dei voti espressi dall'Assemblea non è esatto multiplo di 50 ed il resto supera il numero di 25 viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all'Assemblea generale. Le assemblee separate devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea generale

Art. 27 - Organo amministrativo

L'amministrazione della Cooperativa è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci produttori ovvero tra le persone indicate dai soci produttori persone

giuridiche. In ogni caso non potrà essere designato come Presidente un membro del Consiglio di amministrazione che non sia socio o socio non produttore. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 28- Competenze dell'Organo amministrativo

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvi quelli riservati per legge o a norma del presente statuto all'Assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo può predisporre i regolamenti interni relativi al funzionamento della Cooperativa, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, irrogazione di sanzioni, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Con periodicità almeno semestrale l'organo delegato deve riferire al consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Società.

È compito del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa ed eventualmente il vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, nei quindici giorni successivi alla eventuale richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un terzo dei Consiglieri o del Collegio sindacale.

La convocazione avviene a mezzo lettera, fax, telegramma o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 30 - Presidente e Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione che è il Presidente della cooperativa ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di cui fa parte, in caso di assenza o impedimento ne fa le veci il vice Presidente qualora nominato o il consigliere più anziano di età.

Il Presidente può conferire deleghe e procure qualora necessario.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati eventualmente nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori o terzi.

Art. 31 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Eventuali compensi spettano solo se e nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci. L'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, sempre presente, è nominato dall'Assemblea dei soci, laddove possibile in forma monocratica. In caso di nomina del Sindaco Unico o del Revisore Legale, il soggetto è indicato dall'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. a r.l. Nell'ipotesi di nomina del Collegio Sindacale in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed il Presidente è indicato dall'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. a r.l.. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. Il Sindaco Unico od il Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul concreto funzionamento ed hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge. L'Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409 bis ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori. Il compenso dell'Organo di Controllo e del Presidente (ove nominato) viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 33 - Modello Organizzazione Gestione e Controllo e relativo Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e s.s..

La società adotta il modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al

decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e s.s..

Si istituisce l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinandolo ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e s.s., a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società.

L'O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell'Organismo di Vigilanza istituito in seno all'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. a r.l.. L'O.d.V. è composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione della società, di cui uno indicato dall'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. a r.l.. I componenti dell'O.d.V. possono coincidere con i componenti dell'Organo di Controllo.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 34 - Scioglimento e liquidazione della Cooperativa

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, nei casi di cui all'articolo 2545 *duodecies* c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, determina:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai sensi dell'art. 2514, co. 1, lett. d) del codice civile, il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è obbligatoriamente devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dal MIN. SVI. EC. ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VI

Controversie

Art. 35 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, compromettibile per legge, dovesse insorgere tra i soci, tra essi e la società e tra questa e gli amministratori, i sindaci, il revisore, o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositi, nominati dal Presidente del Tribunale dove ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Art. 36 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.

F.to Perillo Domenico, Salvatore Pantaleo Notaio